

**CODICE MARKET ABUSE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Più Medical S.p.A. in data 28 ottobre 2025, con efficacia dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



**Indice**

	<b>Pagina</b>
1 Premessa .....	1
2 Scopo e campo d'applicazione.....	1
3 Riferimenti.....	2
4 Definizioni .....	2
<b>SEZIONE I - PROCEDURA RELATIVA ALLA GESTIONE, TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....</b>	
5 I Soggetti Obbligati .....	7
6 Obblighi e divieti dei Soggetti Obbligati.....	7
7 Valutazione delle informazioni.....	9
8 Possibili eventi generatori di informazioni privilegiate .....	10
9 Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate .....	11
10 Ritardo nella diffusione di Informazioni Privilegiate .....	13
11 Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a determinate categorie di destinatari .	15
12 Diffusione tempestiva in caso di divulgazione .....	16
13 Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo.....	16
14 Incontri con stampa e analisti finanziari.....	17
15 Sondaggi di mercato.....	17
<b>SEZIONE II - PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....</b>	
16 Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro .....	18
17 Struttura del Registro .....	18
18 Modalità di tenuta del Registro.....	19
19 Aggiornamento, conservazione e trasmissione dei dati del Registro .....	20
20 Informativa alle persone iscritte nel Registro .....	20
21 Obblighi delle persone iscritte nel Registro dal Responsabile.....	21
<b>SEZIONE III - PROCEDURA IN MATERIA DI <i>INTERNAL DEALING</i> .....</b>	
<b>22</b>	

22	Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione.....	22
23	Funzioni dell’Organo Delegato .....	23
24	Obblighi di comunicazione .....	23
25	<i>Black-out period</i> .....	25
26	Caratteristiche della negoziazione durante il Periodo di Chiusura .....	26
27	Comunicazioni.....	27
28	Disposizioni finali.....	28
<b>SEZIONE IV – DISPOSIZIONI COMUNI .....</b>		<b>29</b>
29	Sanzioni.....	29
30	Trattamento dei dati personali .....	29
31	Disposizioni finali.....	30
32	Entrata in vigore.....	30
<b>ALLEGATO A - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>		<b>31</b>
<b>ALLEGATO B – SCHEMA DI COMUNICAZIONE .....</b>		<b>35</b>
<b>ALLEGATO C - ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI .....</b>		<b>39</b>
<b>ALLEGATO D - <i>FORMAT</i> PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI .....</b>		<b>41</b>

## 1 Premessa

- 1.1** Il presente codice (il “**Codice**”) definisce i principi e le regole relativi alla prevenzione dei cosiddetti “abusi di mercato” (“*market abuse*”) da parte di Più Medical S.p.A. (la “**Società**”) e di ciascuna delle società del gruppo alla stessa facente capo (il “**Gruppo**”). Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 ottobre 2025 ed entra in vigore dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse dalla Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”).
- 1.2** Ai sensi del considerando 7 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, “abuso di mercato” è un concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari, per tali intendendosi: (i) abuso di Informazioni Privilegiate (come *infra* definite); (ii) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate; e (iii) manipolazione del mercato.
- 1.3** Il Codice contiene (i) la procedura per la gestione, il trattamento e la diffusione delle Informazioni Privilegiate (la “**Procedura Informazioni Privilegiate**”); (ii) la procedura per la gestione, la tenuta e l’aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (la “**Procedura Registro Insider**”); e (iii) la procedura per identificare i Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari emessi della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegate (la “**Procedura Internal Dealing**”).
- 1.4** Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Codice, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione di informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento (UE) 596/2014, dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 1.5** Il Codice è pubblicato sul sito *internet* della Società [www.piumedical.com](http://www.piumedical.com), nella sezione “*Corporate Governance – Documenti*” .

## 2 Scopo e campo d’applicazione

- 2.1** Il Codice definisce i principi e le regole in materia di “abusi di mercato” cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:
- garantire un adeguato trattamento delle Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate relative alla Società e al Gruppo da parte delle persone che ne siano in possesso;
  - istituire, aggiornare e trasmettere, ove richiesto da CONSOB, l’*“elenco di tutti coloro che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso la Società, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate”*;
  - regolamentare l’operatività sulle azioni della Società, sugli strumenti finanziari emessi dalla stessa, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari collegati;
  - definire le modalità operative e l’ambito di applicazione del divieto imposto alla Società e ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

presso la Società in merito all'esecuzione di operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati in periodi predeterminati (cosiddetti "*black out period*").

**2.2** Il Codice si applica alla Società e a ciascuna delle società del Gruppo.

### **3 Riferimenti**

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, come successivamente modificato (il "**MAR**");
- Regolamento delegato 2016/522 del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, *inter alia*, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al MAR;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del MAR per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**");
- Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento EGM**").

**3.1** I riferimenti sopra elencati, congiuntamente alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti, regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato.

### **4 Definizioni**

"**Azioni**" indica tutte le categorie di azioni emesse dalla Società.

"**Azioni Ordinarie**" indica le azioni ordinarie della Società ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.

"**Collegio Sindacale**" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

"**Consiglio di Amministrazione**" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"**CONSOB**" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

"**Controllate**" indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno in cui:

- (i) viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto, oggetto dell’Operazione Rilevante (come *infra* definita);
- (ii) viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;
- (iii) viene eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell’esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- (iv) viene eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” ai sensi dell’articolo 7 del MAR, indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate, le Azioni Ordinarie o qualsiasi altro strumento finanziario emesso dalla Società e ammesso alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (quale l’Euronext Growth Milan) o un mercato regolamentato (detti strumenti, unitamente alle Azioni Ordinarie, gli “**Strumenti Finanziari**”) che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati*” è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

“**Informazione Rilevante**” indica ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“**Investor Relations Manager**” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“**Linee Guida**” indica le Linee Guida CONSOB relative alla “Gestione delle Informazioni Privilegiate” pubblicate a ottobre 2017.

“**Organo Delegato**” indica l’Amministratore Delegato o altro amministratore al quale sono conferite le deleghe per la gestione del presente Codice.

“**Operazione Rilevante**” indica le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati (come *infra* definiti) o Strumenti Finanziari Collegati (come *infra* definiti), tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- (ii) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (iii) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui:
  - il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
  - il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
  - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- (iv) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, inclusi, a titolo esemplificativo:
  - qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
  - l’attribuzione o l’accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
  - l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
  - operazioni fuori mercato; e

- trasferimenti a titolo gratuito;
- (v) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato all'andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è amministratore o familiare dell'amministratore;
- (vi) le ulteriori operazioni indicate dall'articolo 10 del Regolamento Delegato 2016/522/UE della Commissione Europea.

**"Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante"** indica, con riferimento a ciascun Soggetto Rilevante: (i) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della disciplina vigente; (ii) i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante in questione; (iv) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**"Responsabile"** indica l'Investor Relations Manager ovvero il diverso soggetto da questi delegato, in caso di assenza o impedimento dell'Investor Relations Manager, ad eseguire gli adempimenti previsti nel e connessi al Codice.

**"Soggetti Rilevanti"** indica i soggetti che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate quali ad esempio:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società del Gruppo;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che, pur non essendo membri degli organi sociali di cui alla lettera (a) che precede, hanno regolare accesso alle Informazioni Privilegiate della Società e di una o più Controllate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società Controllata direttamente o indirettamente dalla Società;
- (d) i soggetti con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, che si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating*.

**"Strumenti Finanziari Derivati"** indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

**"Strumenti Finanziari Collegati"** indica ogni prodotto finanziario, anche non ammesso alla negoziazione o per il quale non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede



di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

## **SEZIONE I - PROCEDURA RELATIVA ALLA GESTIONE, TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

In ottemperanza agli articoli 17 e 18 del MAR e a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 del 13 luglio 2022, la Società ha adottato la Procedura Informazioni Privilegiate, finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, al fine di evitare che la comunicazione dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società possa avvenire in forma selettiva, ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

### **5 I Soggetti Obbligati**

**5.1** Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura Informazioni Privilegiate:

- i Soggetti Rilevanti;
- i dipendenti della Società o delle sue Controllate; e
- le persone, sia fisiche che giuridiche, che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate relative alla Società e alle sue Controllate

(collettivamente, i “**Soggetti Obbligati**”).

**5.2** Nel caso in cui soggetti diversi dai Soggetti Obbligati, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11 della Procedura Informazioni Privilegiate.

### **6 Obblighi e divieti dei Soggetti Obbligati**

**6.1** I Soggetti Obbligati sono tenuti a:

- (i) mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- (ii) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- (iii) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella Procedura Informazioni Privilegiate;
- (iv) informare tempestivamente l'Organo Delegato e l'Investor Relations Manager – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsiasi voglia atto, fatto od

omissione che possa rappresentare una violazione della Procedura Informazioni Privilegiate.

**6.2** A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Soggetti Obbligati:

- (i) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
- (ii) analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od *advisor* esterni della Società o dei Soggetti Obbligati;
- (iii) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassette chiuse a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
- (iv) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- (v) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
- (vi) il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

**6.3** Ove in possesso di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, è inoltre fatto divieto ai Soggetti Obbligati:

- (i) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o di divulgarle a terzi, prima della loro diffusione ai sensi della Procedura Informazioni Privilegiate e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- (ii) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Obbligato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- (iii) di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;

- (iv) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

## **7 Valutazione delle informazioni**

**7.1** La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o le altre Controllate è di competenza dei seguenti soggetti:

- (i) informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza rimane dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Organo Delegato di concerto con l'Investor Relations Manager;
- (ii) informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci: la competenza è del Presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Organo Delegato di concerto con l'Investor Relations Manager;
- (iii) dati contabili e di periodo: la competenza è dell'Organo Delegato in consultazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove ragionevolmente possibile) e di concerto con l'Investor Relations Manager;
- (iv) informazioni relative alle Controllate: la competenza è dell'Organo Delegato in consultazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove ragionevolmente possibile) e di concerto con l'organo amministrativo della Controllata a cui l'informazione si riferisce e l'Investor Relations Manager;
- (v) altre informazioni: la competenza è dell'Organo Delegato in consultazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove ragionevolmente possibile) e di concerto con l'Investor Relations Manager.

**7.2** Al di fuori dei casi indicati ai numeri (i) e (ii) del precedente paragrafo, in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Obbligati, in tutte le altre circostanze in cui si vengono a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:

- comunicare tempestivamente il contenuto della stessa all'Organo Delegato;
- in seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione – informare l'Organo Delegato in merito allo stato di avanzamento.

**7.3** Nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità di un'informazione ad influenzare i prezzi degli Strumenti Finanziari – in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione come "privilegiata" – l'Organo Delegato in consultazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove ragionevolmente possibile) deve procedere senza indugio alla comunicazione al pubblico dell'informazione stessa, onde evitare di pregiudicare gli interessi degli investitori e del mercato.

**7.4** Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna di ciascuna di esse, sono tenute ad informare prontamente l'Organo Delegato dell'insorgere di

un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa all'Organo Delegato in consultazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove ragionevolmente possibile).

## **8 Possibili eventi generatori di informazioni privilegiate**

**8.1** Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della Procedura Informazioni Privilegiate:

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di *warrant*, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
- perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i

soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

- deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione; e
- variazioni significativa dei risultati di periodo attesi (cc.dd. “*profit warning*” ed “*earning surprise*”).

## **9 Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate**

**9.1** Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 7.1, come Informazione Privilegiata, la stessa, laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo previsti dall'articolo 10 della Procedura Informazioni Privilegiate, dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla Procedura Informazioni Privilegiate ed alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

**9.2** L'Organo Delegato e l'Investor Relations Manager, in particolare:

- tracciano il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse;
- verificano l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza;
- limitano e controllano l'accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche, ove necessario, tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti, al fine di (a) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate; e (b) evitare che soggetti che, per le funzioni che svolgono, giungano in possesso di Informazioni Privilegiate che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato;
- specificano le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale.

**9.3** L'Organo Delegato, unitamente all'Investor Relations Manager, redige pertanto una bozza di comunicato secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. La diffusione delle Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; ovvero (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

**9.4** Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto e, nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, esso deve menzionare ciascun evento. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, anche esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso qualora il titolo contenga già una

descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto. Il testo deve riportare in forma articolata il contenuto della notizia, assicurando coerenza logica all'esposizione. I contatti societari contengono i nominativi delle persone o delle strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché il sito *internet* della Società.

**9.5** Prima della sua diffusione al pubblico, la bozza del comunicato è trasmessa:

- all'Organo Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove ragionevolmente possibile) e, se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- all'organo amministrativo di una Controllata, qualora il comunicato sia relativo ad un evento che interessi tale società;
- ove ritenuto opportuno dall'Organo Delegato e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione;
- all'Euronext Growth Advisor, per sue opportune valutazioni.

**9.6** Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, l'Organo Delegato può – sentito l'Euronext Growth Advisor e attraverso il medesimo – procedere a una consultazione preventiva con Borsa Italiana S.p.A. o con CONSOB.

**9.7** L'Organo Delegato si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. Nel caso di modifiche significative ad Informazioni Privilegiate già comunicate al pubblico, l'Organo Delegato dovrà procedere senza indugio alla loro diffusione.

**9.8** Le Informazioni Privilegiate sono messe a disposizione del pubblico mediante SDIR. Tali informazioni devono essere inoltre pubblicate sul sito *internet* della Società e devono essere conservate sullo stesso per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione. Il sito *internet* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:

- consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
- consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; e
- assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

**9.9** Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le Controllate sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

**9.10** Nel caso in cui l'Informazione Privilegiata debba essere diffusa a mercato aperto, l'Organo Delegato, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove ragionevolmente

possibile) e l'Investor Relations Manager e l'Euronext Growth Advisor, valuta – con riferimento alla rilevanza dell'informazione oggetto di diffusione – l'opportunità di preavvertire telefonicamente Borsa Italiana S.p.A. circa la diffusione dell'Informazione Privilegiata, per consentire alla stessa di valutare l'impatto che tale informazione, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.

- 9.11** La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

## **10 Ritardo nella diffusione di Informazioni Privilegiate**

- 10.1** La Società può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le “**Condizioni per il Ritardo**”):

- l'immediata diffusione potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società;
- il ritardo nella diffusione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

- 10.2** Fatta salva l'applicazione del paragrafo che precede, ove l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva che comportino eventi o situazioni particolari, la Società può, sotto la sua responsabilità, ritardare la diffusione di tale Informazione Privilegiata, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le predette Condizioni per il Ritardo, come meglio specificato nei successivi paragrafi.

- 10.3** La Società può decidere di ritardare la diffusione di un'Informazione Privilegiata anche quando tale comunicazione possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società o di una o più Controllate ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi e delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

Nell'ipotesi di applicazione della procedura di ritardo di cui al presente articolo, la Società adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata ed il mantenimento della sua riservatezza, anche al fine di evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata. Al riguardo, l'Organo Delegato della Società, unitamente all'Investor Relations Manager:

- provvede affinché le persone che abbiano avuto accesso ad Informazioni Privilegiate non diffuse, ricevano, anche via mail, una specifica lettera di *disclaimer*, da conservarsi agli atti della Società. Il *disclaimer* richiederà, rammentati i doveri giuridici e regolamentari che derivano dalla conoscenza di Informazioni Privilegiate, la conferma e la presa visione del fatto che il ricevente sia a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate stesse;



- monitora caso per caso la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata;
- cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima nel caso in cui vengano meno le condizioni che abbiano legittimato il ritardo.

**10.4** Nel procedere al ritardo della diffusione di un'Informazione Privilegiata, la Società utilizza una strumentazione tecnica che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- data e ora (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- identità delle persone che sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della definizione della durata dello stesso ritardo; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni di ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; e (iv) della comunicazione a CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo, tra cui (i) le barriere erette a protezione delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo nella divulgazione, sia verso l'esterno che verso l'interno e per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti non autorizzati; e (ii) modalità predisposte per la divulgazione immediata nei casi in cui venga meno la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo.

**10.5** Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo:

- l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile; e
- la Società predispone la documentazione per la notifica del ritardo, come descritta nei paragrafi successivi.

**10.6** La Società, quando ha ritardato la diffusione di Informazioni Privilegiate, deve, immediatamente dopo la diffusione al pubblico di tali informazioni, notificare tale ritardo a CONSOB, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo<sup>1</sup>.

**10.7** La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (cd. "rumor") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata

---

<sup>1</sup> La notifica del ritardo a CONSOB deve comprendere le seguenti informazioni: (i) identità della Società e ragione sociale complete; (ii) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società, (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali, (iv) identificazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo (titolo dell'annuncio divulgativo – numero di riferimento, se assegnato dal sistema utilizzato per la divulgazione – data e ora della comunicazione al pubblico), (v) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e (vi) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata. Tale comunicazione deve essere inviata via PEC all'indirizzo: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), indicando come destinatario "Divisione Mercati" e come oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

- 10.8** Qualora la Società abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Organo Delegato segnala alla funzione della Società competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di *Buy Back* di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Come precisato dai paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida, qualora la Società abbia sospeso il Programma di *Buy Back* in corso, l'Organo Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR.
- 10.9** Come precisato dal paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida, durante il periodo di ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di detto ritardo.
- 10.10** Ai sensi dell'articolo 114, comma 3 TUF, su successiva richiesta di CONSOB, la Società è tenuta a trasmettere a CONSOB la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del MAR.
- 10.11** Come precisato dal paragrafo 6.8.2. delle Linee Guida, la notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perso il suo carattere di Informazione Privilegiata.

## **11 Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a determinate categorie di destinatari**

- 11.1** La Società può comunicare confidenzialmente le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari:
- consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
  - soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
  - le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
  - le agenzie di rating;
  - rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano; e
  - qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 11.2** A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione delle situazioni e dei dati contabili, prima che abbiano acquisito "un sufficiente grado di certezza", può essere comunicata alla società di revisione per lo svolgimento del proprio incarico nonché a

consulenti che partecipano alla redazione dei medesimi documenti. Parimenti, la trasmissione ai consiglieri senza deleghe di rapporti (mensili e trimestrali) e di ogni altra informazione attinente alla gestione della Società costituisce comportamento funzionale alle esigenze di informazione e all'esercizio dei doveri di vigilanza e di intervento in presenza di eventuali specifici atti pregiudizievoli; è pertanto possibile comunicare rapporti gestionali ai consiglieri non delegati senza procedere ad una contestuale comunicazione al pubblico.

- 11.3** La Società, tramite l'Organo Delegato, deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche. A tal fine l'Organo Delegato dovrà preventivamente informare per iscritto i destinatari delle informazioni e concludere prima della messa a disposizione di tali informazioni idonei accordi di riservatezza.
- 11.4** Tuttavia, se l'Organo Delegato ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi l'Investor Relations Manager e l'Euronext Growth Advisor affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

## **12 Diffusione tempestiva in caso di divulgazione**

- 12.1** Qualora le Informazioni Privilegiate di cui agli articoli 10 e 11 della Procedura Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi alla Procedura Informazioni Privilegiate, la Società deve comunicare – per il tramite dell'Investor Relations Manager, d'intesa con l'Organo Delegato, mediante l'invio di un avviso tramite SDIR – tali Informazioni Privilegiate, simultaneamente (nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui l'Organo Delegato abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

## **13 Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo**

- 13.1** Il Consiglio di Amministrazione della Società può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall'articolo 9 che precede. Il principio di correttezza nell'elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni di *budget* ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.
- 13.2** Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di *budget* o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.
- 13.3** Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora ad esempio si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori

(informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.

- 13.4** L'Organo Delegato e l'Investor Relations Manager, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.
- 13.5** L'Organo Delegato e l'Investor Relations Manager verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi, c.d. *consensus estimate*) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dalla Società. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

#### **14 Incontri con stampa e analisti finanziari**

- 14.1** I rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di comunicazione nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Organo Delegato e dall'Investor Relations Manager.
- 14.2** Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa per conto della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organo Delegato ed i soggetti da questi autorizzati.
- 14.3** Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate o informazioni previsionali, l'Organo Delegato e l'Investor Relations Manager comunicheranno tempestivamente al pubblico tali informazioni.

#### **15 Sondaggi di mercato**

- 15.1** Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione, anteriormente all'annuncio di un'operazione, di informazioni a uno o più potenziali investitori al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori nella possibile operazione e nelle relative condizioni, come le dimensioni o il prezzo della stessa. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.
- 15.2** La Società, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

## **SEZIONE II - PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

L'articolo 18, comma 1, del MAR richiede agli emittenti di redigere un elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

Il comma 6 del medesimo articolo consente agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nell'elenco di cui al comma 1 solamente le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.

Di conseguenza, in ottemperanza all'articolo 18, comma 1, del MAR e alla deroga prevista dal comma 6, la Società ha istituito il registro delle persone che, in ragione della funzione svolta o della posizione occupata, hanno accesso regolare ad Informazioni Privilegiate (il "**Registro**").

### **16 Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro**

- 16.1** Quando un'informazione assume carattere privilegiato ai sensi dell'articolo 7 del MAR, la Società, tramite il Responsabile, attiva e alimenta il Registro con le modalità indicate nella presente Procedura Registro *Insider*.
- 16.2** Il Registro è istituito, gestito e tenuto dalla Società anche per le sue Controllate, rispetto alle quali le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate consentono alla Società un puntuale adempimento degli obblighi connessi alla tenuta del Registro.
- 16.3** La Società, tramite l'Ordine Delegato, può decidere di avvalersi di una società esterna al Gruppo per l'istituzione e la tenuta del Registro, in ogni caso sotto la piena responsabilità della Società e fermo restando che la Società dovrà sempre conservare il diritto di accesso al Registro.
- 16.4** Il Registro deve essere redatto e aggiornato in conformità all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione 2022/1210/UE e deve contenere l'elenco di tutti i Soggetti Rilevanti.

### **17 Struttura del Registro**

- 17.1** Il Regolamento di esecuzione 2022/1210/UE, attuando le previsioni del MAR, stabilisce specifiche norme tecniche relativamente al formato delle sezioni del Registro, alle loro caratteristiche, contenuto ed aggiornamento.
- 17.2** Il Registro è unico e deve riportare:
  - (i) la data e l'ora di creazione del Registro;
  - (ii) la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento;
  - (iii) la data di trasmissione a CONSOB;
  - (iv) il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;

- (v) i numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta, fissa e mobile) del Soggetto Rilevante;
- (vi) il nome e l'indirizzo della Società del Soggetto Rilevante;
- (vii) la funzione e il motivo dell'accesso ad Informazioni Privilegiate;
- (viii) la data e l'ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l'accesso regolare a Informazioni Privilegiate;
- (ix) la data e l'ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso regolare a Informazioni Privilegiate;
- (x) il numero di identificazione personale (se applicabile) o la data di nascita;
- (xi) l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante (se disponibile al momento della richiesta di CONSOB); e
- (xii) i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) del Soggetto Rilevante (se disponibili al momento della richiesta di CONSOB).

**17.3** Nel Registro non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione, di acquisizioni o di altre operazioni straordinarie.

## **18 Modalità di tenuta del Registro**

**18.1** Il Registro deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via *internet/intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali di accesso.

**18.2** Il Registro, su richiesta di CONSOB, è trasmesso alla stessa tramite le modalità indicate sul sito *internet* di CONSOB.

**18.3** Il Registro deve garantire l'esattezza, la completezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni *ivi* contenute, anche durante la sua trasmissione a CONSOB, l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

**18.4** L'Organo Delegato procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nel Registro, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate e le motivazioni dell'iscrizione.

**18.5** Il Registro è unico per il Gruppo, ed è dunque gestito dalla Società anche per conto delle sue Controllate, le quali devono, attraverso l'adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dalla presente Procedura Registro *Insider*, ed è tenuto dal Responsabile in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione 2022/1210/UE. Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

## **19 Aggiornamento, conservazione e trasmissione dei dati del Registro**

- 19.1** Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Responsabile, aggiungendo la data e l'ora dell'aggiornamento in questione, qualora:
- (i) cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro;
  - (ii) una nuova persona debba essere iscritta nel Registro in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate;
  - (iii) una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
- 19.2** Gli elenchi relativi ai Soggetti Rilevanti iscritti nel Registro sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 19.3** Il Responsabile trasmette in forma elettronica non appena possibile il Registro a CONSOB qualora questa ne faccia richiesta via posta elettronica certificata, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it).
- 19.4** La corretta tenuta ed il puntuale aggiornamento del Registro ai sensi della Procedura Registro *Insider* e delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento è di responsabilità della Società nonostante l'individuazione del Responsabile.

## **20 Informativa alle persone iscritte nel Registro**

- 20.1** Subito dopo l'iscrizione di un Soggetto Rilevante nel Registro, il Responsabile provvede a informare lo stesso in merito:
- (i) alla sua iscrizione nel Registro;
  - (ii) agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate; e
  - (iii) alle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
- 20.2** L'informativa è resa per iscritto, mediante invio di posta elettronica certificata (se disponibile) ovvero tramite posta elettronica o comunicazione a mani.
- 20.3** Il Responsabile rende, altresì, noto ai Soggetti Rilevanti già iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata (se disponibile) o posta elettronica o consegna a mani, nonché provvede a comunicare l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione inviata anch'essa via posta elettronica o posta raccomandata o consegna a mani.
- 20.4** Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
- 20.5** Il Responsabile consegna ai Soggetti Rilevanti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che li riguardano contenute nel Registro.

## **21 Obblighi delle persone iscritte nel Registro dal Responsabile**

### **21.1** Ogni persona iscritta è tenuta a:

- (i) restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura Registro *Insider*, accettandone così i contenuti, al seguente indirizzo:  
[investorrelations@piumedical.com](mailto:investorrelations@piumedical.com).
- (ii) ottemperare alle disposizioni in essa contenute.



## SEZIONE III - PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

In ottemperanza all'articolo 19 del MAR e a quanto disposto dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523, la Società ha adottato la Procedura *Internal Dealing* al fine di identificare i Soggetti Rilevanti e la comunicazione delle Operazioni Rilevanti da essi effettuate, anche per interposta persona, su Azioni, strumenti di debito, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati.

### 22 Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

- 22.1** La Procedura *Internal Dealing* disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (collettivamente i “**Destinatari**”) nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi soggetti nei confronti di CONSOB e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.
- 22.2** Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla Procedura *Internal Dealing*, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono obbligati al rispetto delle altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di Informazioni Privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.
- 22.3** Sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni Rilevanti su Azioni, strumenti di debito, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati eseguite da Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
- 22.4** Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla Procedura *Internal Dealing* le Operazioni Rilevanti su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti il cui importo complessivo, entro la fine di ciascun anno civile, non abbia raggiunto gli Euro 20.000,00 (ventimila/00) (o il diverso importo individuato dalla CONSOB). Conseguentemente, qualora nell'arco dell'anno civile venga superato l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00), dovrà essere comunicata l'Operazione Rilevante che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia nonché tutte le Operazioni Rilevanti successive a questa. L'importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni Rilevanti (sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo) relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari.
- 22.5** Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni Rilevanti eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione Rilevante è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) sia stata superata.

## **23 Funzioni dell'Organo Delegato**

- 23.1** La Società predispone un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti che sarà tempestivamente aggiornato a cura dell'Organo Delegato con l'assistenza del Responsabile che provvede anche alla conservazione del medesimo.
- 23.2** Il Responsabile è individuato nella figura dell'Investor Relations Manager, il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla Procedura *Internal Dealing*.
- 23.3** Ai fini della Procedura *Internal Dealing*, al Responsabile sono pertanto attribuite le seguenti funzioni:
- (a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo 24;
  - (b) gestione delle comunicazioni ricevute (attraverso la conservazione in apposito archivio);
  - (c) gestione ed aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
  - (d) trasmissione a Soggetti Rilevanti della Procedura *Internal Dealing*, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo di volta in volta la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato C;
  - (e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato C sottoscritte dai Soggetti Rilevanti;
  - (f) trasmissione ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della Procedura *Internal Dealing*, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
  - (g) comunicazione ai Soggetti Rilevanti eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura *Internal Dealing*, indicando la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate; e
  - (h) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della Procedura *Internal Dealing* che rilevino o di cui vengano a conoscenza.
- 23.4** L'Organo Delegato, con l'ausilio del Responsabile, deve individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco, e comunica tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.

## **24 Obblighi di comunicazione**

- 24.1** I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti notificano alla CONSOB<sup>2</sup> e alla Società entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione, le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute avvalendosi del modulo contenuto

---

<sup>2</sup> La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it). È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

nell'Allegato B o degli eventuali modelli messi a disposizione dalla stessa CONSOB. Una volta ricevute le informazioni, la Società provvede a darne comunicazione al pubblico tramite l'apposito SDIR, in modo tempestivo e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione del modulo contenuto nell'Allegato B. A tal fine, il Responsabile – dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor della Società mediante trasmissione di una bozza di comunicato – predispone la comunicazione da divulgare al pubblico.

**24.2** Fermo quanto precede, i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti possono delegare la Società a comunicare per loro conto alla CONSOB le Operazioni Rilevanti effettuate. A tal fine, i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comunicano tempestivamente alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi o per loro conto entro 48 ore dalla Data di Esecuzione avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato B, tramite, alternativamente:

- (iii) consegna *brevi manu* del modulo contenuto nell'Allegato B, indirizzato al Responsabile presso la sede legale della Società; ovvero
- (iv) trasmissione del modulo contenuto nell'Allegato B, indirizzato al Responsabile via posta elettronica certificata (in formato PDF) al seguente indirizzo: [piumedical@legalmail.it](mailto:piumedical@legalmail.it), con in copia l'indirizzo *e-mail* del Responsabile: [investorrelations@piumedical.com](mailto:investorrelations@piumedical.com).

A seguito della ricezione, entro il termine sopra indicato, modulo contenuto nell'Allegato B, la Società, tramite il Responsabile, provvede (i) a dare comunicazione alla CONSOB – per conto del soggetto delegante ed entro il termine di cui al precedente paragrafo 24.1 – delle Operazioni Rilevanti indicate nel modulo; e (ii) a dare comunicazione al pubblico delle medesime Operazioni Rilevanti, tramite l'indicato SDIR, entro un giorno lavorativo dalla ricezione del modello. A tal fine, il Responsabile – dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor della Società mediante trasmissione di una bozza di comunicato – predispone la comunicazione da divulgare al pubblico.

**24.3** Il Responsabile ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della Procedura *Internal Dealing*. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Responsabile tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura *Internal Dealing*.

**24.4** È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o tempestivo assolvimento da parte dei Destinatari degli obblighi derivanti dalla Procedura *Internal Dealing* e dalla normativa di legge e regolamento *pro tempore* vigente.

**24.5** Le comunicazioni in merito alle Operazioni Rilevanti non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

**24.6** La Società non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al presente paragrafo. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo a ciascun Destinatario.

## **25 Black-out period**

- 25.1** In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 19, undicesimo comma, del MAR, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi qualsivoglia Operazione Rilevante nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocata per approvare il progetto di bilancio o la relazione semestrale (il "**Periodo di Chiusura**")<sup>3</sup>. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del Periodo di Chiusura.
- 25.2** Ai fini di quanto precede, in prossimità dell'inizio di ciascun Periodo di Chiusura, il Responsabile provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti Rilevanti.
- 25.3** Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi. In tal caso, la data di riferimento sarà la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocata per approvare detti preliminari.
- 25.4** Fermo restando il divieto di cui al primo paragrafo del presente articolo 25, è fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Organo Delegato, di consentire ad un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso di un Periodo di Chiusura:
- (i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Azioni;
  - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad Azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e
  - (iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 26 della Procedura *Internal Dealing*.
- 25.5** Nelle circostanze di cui al paragrafo che precede, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Periodo di Chiusura, i Soggetti Rilevanti, almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una richiesta scritta di autorizzazione motivata, descrivendo la natura e l'eccezionalità delle circostanze, nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.
- 25.6** Sulla richiesta motivata il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione

---

<sup>3</sup> Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, in quanto, come chiarito dall'ESMA in un Q&A del 13 luglio 2016, i Soggetti Rilevanti di cui ai punti i) e ii) avrebbero un contenuto informativo maggiore rispetto al momento della comunicazione al pubblico dei risultati definitivi.

l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

- 25.7** Oltre a quanto previsto al primo paragrafo, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.

## **26 Caratteristiche della negoziazione durante il Periodo di Chiusura**

- 26.1** Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante il Periodo di Chiusura in talune circostanze. In particolare, nel caso in cui:

- (i) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - (a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  - (b) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi.
- (ii) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che:
  - (a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che sia indicato il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi;
  - (b) l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata.
- (iii) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - (b) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
  - (c) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società.
- (iv) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - (b) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
  - (c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura.
- (v) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale soggetto e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- (vi) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

## **27 Comunicazioni**

**27.1** Qualsiasi comunicazione ai sensi della Procedura *Internal Dealing* dovrà essere effettuata per iscritto secondo le seguenti modalità:

- se indirizzata alla Società e/o al Responsabile, all'attenzione di quest'ultimo via posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [investorrelations@piumedical.com](mailto:investorrelations@piumedical.com), con in copia l'indirizzo *e-mail* della Società: [piumedical@legalmail.it](mailto:piumedical@legalmail.it), ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede della Società;
- se rivolta ai Soggetti Rilevanti o alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato C al Codice; ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati dal relativo Soggetto Rilevante al Responsabile.

## **28 Disposizioni finali**

- 28.1** Il Responsabile, nel coadiuvare l'Organo Delegato ai sensi del precedente articolo 23, invia la Procedura *Internal Dealing* in duplice copia ad ogni Soggetto Rilevante, il quale sarà tenuto a sua volta a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante gli obblighi loro spettanti in virtù della Procedura *Internal Dealing* e a conservare copia della medesima notifica.
- 28.2** Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
- (i) restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia dell'Allegato C del presente Codice;
  - (ii) fornire al Responsabile un elenco contenente i nominativi e le generalità delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante;
  - (iii) informare il Responsabile in caso di variazione del predetto elenco;
  - (iv) ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
  - (v) rivolgersi al Responsabile in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.
- 28.3** Ogni Soggetto Rilevante, una volta ricevuta copia della Procedura *Internal Dealing*, è tenuto a comunicare tempestivamente alle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, mediante il modulo di cui all'Allegato D, gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura *Internal Dealing* e del MAR, conservando copia di tale comunicazione.



## SEZIONE IV – DISPOSIZIONI COMUNI

### 29 Sanzioni

- 29.1** L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni del presente Codice, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni *pro tempore* applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dall'ammissione delle Azioni Ordinarie su Euronext Growth Milan, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
- 29.2** L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF e dell'articolo 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001.
- 29.3** Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal presente Codice o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 29.4** In ogni caso, la violazione delle disposizioni del presente Codice, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato da CONSOB, dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.
- 29.5** Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un membro del Consiglio di Amministrazione, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 29.6** Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

### 30 Trattamento dei dati personali

- 30.1** La società, per le finalità di cui alla Procedura Registro *Insider* e per le finalità di cui alla Procedura *Internal Dealing* sarà tenuta a trattare determinati dati personali rispettivamente dei soggetti iscritti nel Registro e dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
- 30.2** La Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati, un'informativa sul trattamento dei loro dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").
- 30.3** La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dalla necessità di adempiere a un obbligo legale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, lettera c), del GDPR.



L'obbligo legale cui è soggetta la Società discende rispettivamente dagli articoli 18 e 19 del MAR.

- 30.4** Per le finalità di cui alla Procedura Registro *Insider*, l'informativa sul trattamento dei dati personali è contenuta nell'Allegato A al Codice, da trasmettersi a cura del Responsabile ai Soggetti Rilevanti, affinché ne prendano visione.
- 30.5** Per le finalità di cui alla Procedura *Internal Dealing*, l'informativa sul trattamento dei dati personali è contenuta nell'Allegato C al Codice, da trasmettersi a cura del Responsabile ai Soggetti Rilevanti, affinché ne prendano visione.
- 30.6** L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dal MAR e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

### **31 Disposizioni finali**

- 31.1** Per quanto non espressamente stabilito nel presente Codice, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati sull'Euronext Growth Milan ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione.

### **32 Entrata in vigore**

- 32.1** Il presente Codice, entra in vigore dalla data di trasmissione a Borsa Italiana S.p.A. di ammissione a negoziazione delle Azioni della Società sull'Euronext Growth Milan.
- 32.2** Eventuali modifiche al presente Codice che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'Euronext Growth Milan ovvero su diversi sistemi multilaterali di negoziazione, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata dell'Organo Delegato, in consultazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Responsabile.
- 32.3** Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto a tutte le persone iscritte al Registro, i Destinatari e i Soggetti Obbligati le modifiche e/o le integrazioni al presente Codice e, limitatamente ai nuovi contenuti della Procedura Registro *Insider*, ottenere l'accettazione nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo 20.

## ALLEGATO A - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### **Informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle persone che possono avere accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/EU**

La scrivente Più Medical S.p.A. (la “**Società**” o il “**Titolare**”), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “**Regolamento MAR**”) e dal Regolamento di Esecuzione 1210/2022/UE della Commissione Europea ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso regolare a informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento MAR (il “**Registro**”).

La informiamo, ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del Regolamento MAR, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro per la motivazione comunicatale a mezzo *mail*.

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura prevista nella “*Procedura relativa alla gestione e alla diffusione di informazioni privilegiate*” che si allega, disponibile anche sul sito [www.piumedical.it](http://www.piumedical.it).

Per qualsivoglia chiarimento, La invitiamo a contattare il responsabile della tenuta del Registro al seguente indirizzo e-mail [investorrelations@piumedical.com](mailto:investorrelations@piumedical.com).

\* \* \* \* \*

In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 (“**GDPR**”), intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile.

Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

L'informativa fornita contiene tutti gli elementi obbligatori ai sensi dell'articolo 13 GDPR, inclusi, a titolo esemplificativo, la natura dei dati personali inseriti nel Registro, le finalità e modalità del loro trattamento, eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi del GDPR in qualità di soggetto interessato.

### **1 Dati personali trattati**

#### **1.1** Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali che il Titolare potrà trattare:

- (i) dati anagrafici (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
- (j) dati fiscali (codice fiscale);
- (k) altri elementi di identificazione (quali, a titolo esemplificativo, numero di telefono personale o professionale ed elementi identificativi della società di appartenenza).

Qualora si rendesse necessario trattare ulteriori categorie di dati personali, il Titolare provvederà ad aggiornare la presente informativa e a fornirLe tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

## **2 Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento**

**2.1** I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell'apposito Registro, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- (i) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea;
- (ii) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- (iii) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dalla necessità di adempiere a un obbligo legale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, lettera c) del GDPR. L'obbligo legale cui è soggetto il Titolare discende dall'articolo 18 del Regolamento MAR.

## **3 Responsabili e incaricati del trattamento**

I Suoi dati personali potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e/o, ove applicabile, da responsabili del trattamento nominati ai sensi dell'articolo 28 GDPR, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.

## **4 Comunicazione dei dati a terzi**

**4.1** Nei limiti delle finalità di cui al precedente paragrafo 2, la Società potrà comunicare i Suoi dati personali a persone fisiche o giuridiche che agiranno in qualità di responsabili del trattamento, o titolari autonomi del trattamento o contitolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo:

- soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
- società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l'adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Lei;
- soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
- manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;

- soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).

**4.2** In aggiunta, i Suoi dati personali possono essere comunicati tra le società del Gruppo, con modalità confidenziali e restrittive, se richiesto, per scopi strettamente connessi alla gestione ed organizzazione del rapporto contrattuale.

## **5 Trasferimento all'estero**

**5.1** La informiamo, inoltre, che l'attuale struttura della Società non richiede il trasferimento dei Suoi dati personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

**5.2** Qualora i Suoi dati personali dovessero essere trasferiti verso Paesi terzi, La Società adotterà tutte le misure e cautele previste dagli artt. 45-49 GDPR, per garantire un adeguato livello di protezione. Resta inteso che laddove si verificasse tale circostanza, la presente informativa sarà aggiornata e Le verrà fornita un'adeguata comunicazione ai sensi dell'articolo 13 GDPR.

## **6 Titolare del trattamento**

**6.1** Il Titolare del trattamento è Più Medical S.p.A., con sede in Castronno (VA), Viale Lombardia 62, iscritta al Registro delle Imprese di Varese, REA VA-401047, codice fiscale e partita IVA n. 04088410123.

**6.2** Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgere ogni domanda relativa al trattamento dei Suoi dati personali e ogni richiesta di esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti dal GDPR, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo postale indicato sopra, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: [piumedical@legalmail.it](mailto:piumedical@legalmail.it).

## **7 Modalità del trattamento e natura del conferimento**

**7.1** Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.

**7.2** In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a 5 (cinque) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.

**7.3** Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile.

**7.4** Inoltre, La informiamo che, il mancato o inesatto conferimento dei Suoi dati personali all'atto dell'instaurazione del rapporto sotteso con la Società, potrebbe determinare, tra l'altro, l'impossibilità per la Società di:

- verificare ed assicurare la corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa europea su cui lo stesso è basato;
- instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Lei, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

## **8 Diritti dei soggetti interessati**

- 8.1** Le ricordiamo che, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica o l'aggiornamento, di ottenere, se ne ricorrono i presupposti, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento stesso. Potrà inoltrare la richiesta direttamente al Titolare del trattamento, ai recapiti di cui al precedente paragrafo 6 della presente informativa.
- 8.2** Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione della normativa applicabile, ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Per presa visione:

Luogo e data

Firma

---

---

## ALLEGATO B – SCHEMA DI COMUNICAZIONE<sup>4</sup>

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Legata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i>  <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i>  <i>[Per le persone strettamente legate,</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i></li> <li>- <i>indicare nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> </li></ul>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>[Indicare la natura dello strumento:</i></li> <li>- <i>Azione Ordinaria Più Medical S.p.A.;</i></li> <li>- <i>Strumento finanziario derivato;</i></li> </ul>

<sup>4</sup> La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it). È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

	Codice di Identificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strumento finanziario collegato all'azione Più Medical S.p.A.</li> <li>- Codice di identificazione dello strumento come definito nel Regolamento delegato della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014.]</li> </ul>	
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>	
c)	Prezzo e volumi	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta del quantitativo, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 00/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti.]</p>	

d)	Informazioni aggregate	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i></li> <li>- <i>sono della stessa natura;</i></li> <li>- <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li>- <i>sono effettuate nello stesso luogo.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta del quantitativo, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li>- <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati, il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del</i></p>



		<i>Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti ovvero, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
--	--	---

## ALLEGATO C - ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_ di Più Medical S.p.A. preso atto di essere incluso/a nel novero dei  
Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura *Internal Dealing* (la "**Procedura**"), inclusa nel Codice  
*Market Abuse* della Società, allegato alla presente

### **dichiara ed attesta**

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne  
integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

---

---

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come  
individuate ai sensi dell'articolo 4 del Codice *Market Abuse* della Società:

---

---

---

- si impegna a comunicare al Responsabile le Operazioni Rilevanti come definite nella  
Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del Codice Civile, al rispetto  
della Procedura;
- si dichiara consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- si impegna a rendere edotte per iscritto le Persone Strettamente Legate al sottoscritto ai  
sensi del Regolamento 596/2014/UE circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le  
stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e regolamentari relativi e/o conseguenti  
al compimento delle Operazioni Rilevanti e al rispetto della Procedura nonché relativamente  
alle modalità di comunicazione alla CONSOB delle Operazioni Rilevanti e alle sanzioni  
amministrative previste dalla normativa vigente;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dell'elenco delle  
Persone Strettamente Legate al sottoscritto sotto riportato, con apposita dichiarazione  
sottoscritta in originale;
- si dichiara consapevole che ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o  
connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al  
sottoscritto, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a  
carico del sottoscritto;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le  
prescritte comunicazioni a CONSOB e a diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e  
con le modalità di cui alla Procedura.

---

### **Acconsente**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 30 del Codice *Market Abuse* della Società e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

Luogo e data

Firma

---

---

**ALLEGATO D - FORMAT PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI  
RILEVANTI ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI  
RILEVANTI**

Egregio Sig./ra/ Spett.le

[•]

[•]

[•]

*per conoscenza*

Spettabile

Più Medical S.p.A.

**Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (il “MAR”)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Soggetto Rilevante / rappresentante legale *pro-tempore* di \_\_\_\_\_, ai sensi del Codice *Market Abuse* di Più Medical S.p.A. (il “**Codice**”), con la presente comunica:

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice [*specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i*];
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da Più Medical S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dal Codice;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/dalla sottoscritto/a Più Medical S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione:

Luogo e data

Firma

---

---